

MANOVRA ANTICRISI 2010 – INDICAZIONI OPERATIVE SPERIMENTALI

PREMESSA:	2
1 LAVORATORI IN MOBILITA', DISOCCUPATI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO AL REDDITO, LAVORATORI SOSPESI DICHIARATI IN ESUBERO.....	3
2. LAVORATORI SOSPESI.....	7
LINEE GUIDA PER LA FREQUENZA DEL PERCORSO FORMATIVO	9

PREMESSA:

Il Piano straordinario per l'occupazione, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 152 del 05/02/2010 nel capitolo “**condizioni dell'intervento**” relativo al sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori **licenziati per crisi di mercato** stabilisce:

“Per ottenere il sostegno al reddito, il lavoratore deve sottoscrivere il patto di servizio e partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro ivi definiti.”

Nel capitolo “**requisiti**” relativo a “Interventi straordinari di integrazione al reddito” subordina invece, il diritto all'integrazione salariale straordinaria, riconosciuta ai lavoratori **sospesi per crisi di mercato**, che raggiungono un certo monte ore di sospensione, ad *“almeno un'azione di politica attiva del lavoro, secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti con apposita delibera della Commissione provinciale per l'impiego”*

Il Protocollo di intesa per l'anno 2010, nel capitolo “*Interventi per l'occupabilità a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e dei soggetti disoccupati*” sottolinea invece l'importanza degli interventi di politica attiva, attraverso cui viene realizzato il principio della condizionalità “*delle prestazioni di sostegno al reddito rispetto alla partecipazione degli interventi*”.

Stabilisce inoltre che “*l'organizzazione unitaria degli interventi di politica attiva nei confronti delle diverse categoria di soggetti da coinvolgere e ai fini dell'accesso alle prestazioni di sostegno al reddito*”, debba essere oggetto di “*un'ulteriore **intesa separata***” tra la Provincia e le parti sociali.

Ai fini di attuare quanto previsto, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro, nella seduta del 03/03/2010 ha approvato dei percorsi di politica attiva per i vari beneficiari di forme di sostegno al reddito provinciali.

A partire dal **15 aprile**, presso i Centri per l'impiego, è partita la sperimentazione rispetto ad alcune delle tipologie di lavoratori individuate che sarà sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro in occasione della seduta del 7 maggio, in attesa della realizzazione degli ulteriori passaggi normativi

1 LAVORATORI IN MOBILITA', DISOCCUPATI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO AL REDDITO, LAVORATORI SOSPESI DICHIARATI IN ESUBERO

A) DESTINATARI

Nelle pagine seguenti vengono dettagliate le caratteristiche dei percorsi di politica attiva **OBBLIGATORI** per le seguenti tipologie di lavoratori beneficiari di forme di sostegno al reddito provinciali:

1. lavoratori in **mobilità** che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro (per riduzione di personale, cessazione di attività, dimissioni per giusta causa) a partire dal 01/01/2010 ed iscritti in lista di mobilità a partire dal 02/01/2010; beneficiari a partire dal 01/01/2010 anche del **sostegno al reddito**
2. lavoratori disoccupati, **beneficiari del sostegno al reddito** previsto dalla normativa provinciale, che hanno perso la propria occupazione a partire dal 01/01/2010;
3. lavoratori in **cassa integrazione in deroga dichiarati in esubero a partire dal 01/01/2010**, per i quali è cioè previsto, già in sede di accordo sindacale, il licenziamento al termine del periodo di sospensione;
4. lavoratori **inseriti in lista di premobilità a partire dal 01/01/2010**.

Le disposizioni stabilite nel presente documento si applicheranno anche ai lavoratori in mobilità in deroga, a seguito di apposito accordo con l'INPS

A coloro che hanno perso la propria occupazione entro il **31/12/2009**, è data comunque la possibilità di frequentare qualsiasi tipologia di percorso formativo.

Il Protocollo di intesa per l'anno 2010 prevede infatti che “ gli interventi” formativi “possano essere estesi a tutti i lavoratori disoccupati, anche se non percettori di sostegno al reddito, su base volontaria”.

In caso di impossibilità, anche momentanea, di erogare servizi formativi a tutti i richiedenti, sarà data precedenza ai disoccupati che non abbiano già frequentato altre azioni formative.

B) PERCORSI DI POLITICA ATTIVA CONCORDATI

I percorsi di politica attiva sono concordati in maniera personalizzata tra il lavoratore e l'operatore nell'ambito di un colloquio di orientamento e sono formalizzati all'interno del patto di servizio.

Le forme di sostegno al reddito provinciali previste vengono erogate per supportare economicamente il lavoratore nel corretto adempimento degli interventi previsti nel patto e vengono meno nel caso in cui il lavoratore si renda inadempiente.

A tal fine, l'Agenzia del lavoro, all'atto del pagamento delle varie rate, effettua un controllo rispetto alla corretta ottemperanza dell'onere formativo in capo al lavoratore, verificando in successione: l'avvenuta pre-iscrizione od iscrizione, la regolare frequenza, l'acquisizione dell'attestato di frequenza.

Nell'ambito dei percorsi di politica attiva è sempre previsto un percorso formativo avente durata **non inferiore alle 40 ore**.

I lavoratori in cassa integrazione in deroga dichiarati in esubero seguono invece un percorso formativo specifico pari almeno al 30% del monte ore autorizzato.

L'obbligo di frequenza del percorso formativo si perfeziona però solo nei confronti di coloro che, nel periodo di percezione del sostegno al reddito provinciale, rimangono **privi di occupazione per un intervallo di tempo continuativo di almeno 3 mesi**.

Il percorso della durata di 40 ore deve essere interamente frequentato dal lavoratore; è ammessa invece una frequenza minima dell'80% per percorsi formativi di durata superiore.

Il percorso formativo può essere costituito dalla somma di più corsi modulari offerti dalla PAT o da corsi organizzati da enti esterni alla Provincia (Università, scuole di ogni ordine e grado, Centri di formazione professionale, centri per l'apprendimento della lingua italiana...)

Per i lavoratori in CIG in deroga dichiarati in esubero e in premobilità, l'assolvimento dell'onere di formazione non può avvenire attraverso la frequenza di corsi previsti come obbligatori nell'ambito del rapporto di lavoro (ad esempio corsi per addetto alla sicurezza o corsi obbligatori all'interno del contratto di apprendistato, se il lavoratore sospeso è un apprendista)

C) CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADESIONE AL PATTO DI SERVIZIO O AGLI INTERVENTI IVI PROPOSTI

Ai fini di una valida applicazione del principio di condizionalità tra politiche attive e passive si ricordano le sanzioni previste nei confronti dei lavoratori inadempienti. Di seguito si riproduce una sintesi di quanto la normativa nazionale prevede in materia:

L' articolo 9, comma 1, lettera a) della **legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede la cancellazione da detta lista (di mobilità)**, quando il lavoratore "*rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente*"

Art. 1 quinquies del D.L. 05.10.2004, convertito in **legge n. 291 del 3 dicembre 2004**:

“ Il lavoratore destinatario del trattamento ...di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, di mobilità, ...del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, ..., ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, ..., quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.”

Art. 19, comma 10 **legge n. 2 del 28 gennaio 2009**:

“ ... In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.”

Art. 12. Decreto Ministeriale 19 maggio 2009

“Nei casi” in cui il beneficiario di un trattamento di sostegno rifiuti un lavoro congruo rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' o, una volta sottoscritta, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, “i servizi competenti”, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalita' definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati. Il mancato invio tempestivo di dette informazioni puo' comportare, per i responsabili degli uffici dei centri per l'impiego o di altre amministrazioni pubbliche coinvolte, responsabilita' per danno erariale”.

Nel caso quindi in cui il lavoratore rientrante nelle categorie di cui ai punti 1, 2, 3 dei soggetti destinatari, rifiuti la sottoscrizione del patto di servizio, o, una volta sottoscritto, rifiuti di aderire agli interventi proposti, è **prevista la decadenza dallo stato di disoccupazione e la perdita di ogni forma di sostegno al reddito sia provinciale che nazionale.**

Nel caso del lavoratore in CIG in deroga in esubero, è prevista la **perdita del diritto a tutte le forme di integrazione salariale previste.**

D) SOGGETTI PER I QUALI E' ESCLUSA LA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO

Alle seguenti categorie di lavoratori sospesi con i seguenti istituti:

- **Cassa Integrazione Ordinaria**
- **Contratto di solidarietà**
- **Cassa Integrazione Straordinaria (non in pre-mobilità)**
- **Cassa integrazione in deroga a zero ore (non in esubero)**

si applica esclusivamente quanto previsto in materia di intervento straordinario di integrazione al reddito a favore dei lavoratori sospesi.

2. LAVORATORI SOSPESI

A) DESTINATARI

Ai lavoratori sospesi con i seguenti istituti:

- **Cassa Integrazione Ordinaria**
- **Contratto di solidarietà**
- **Cassa Integrazione Straordinaria (non in premobilità)**
- **Cassa integrazione in deroga a zero ore (non in esubero)**

si applica quanto previsto dal Piano straordinario anticrisi 2010 in materia di **intervento straordinario di integrazione al reddito**

Pertanto, i lavoratori sospesi, possono beneficiare nel corso del 2010, dell' **intervento straordinario di integrazione al reddito**, pari ad 1 Euro o 1,5 Euro, se, nell'arco di ciascun semestre il lavoratore sarà stato sospeso per almeno **220 ore** (le prime 120 sono di franchigia; l'integrazione si inizia a pagare dalla 121° ora).

Il Piano straordinario per l'occupazione 2010 subordina il diritto all'integrazione salariale straordinaria, riconosciuta ai lavoratori **sospesi per crisi di mercato**, che raggiungono il monte ore di sospensione previsto, ad *“almeno un'azione di politica attiva del lavoro, secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti con apposita delibera della Commissione provinciale per l'impiego”*.

In via sperimentale si propone di individuare **nella frequenza di un corso di formazione** l' **“azione di politica attiva del lavoro”**, che deve essere effettuata dai lavoratori sospesi per la maturazione del diritto all'integrazione del reddito.

B) ADEMPIMENTO DELL'AZIONE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

- **NEL PRIMO SEMESTRE 2010:**

I lavoratori che maturano il monte ore previsto per il diritto all'integrazione, nel primo semestre 2010 non sono tenuti, ai fini del sostegno al reddito, alla frequenza di percorsi formativi, fermo restando il diritto a frequentare percorsi formativi.

- **NEL SECONDO SEMESTRE 2010**

I lavoratori che maturano il monte ore previsto per il diritto all'integrazione, nel secondo semestre 2010, adempiono all'azione di politica attiva in base alle seguenti modalità:

- nel caso in cui la sospensione sia avvenuta per almeno **tre mesi continuativi a zero ore**, l'adempimento dell'obbligo avviene attraverso la frequenza di un percorso di almeno **40 ore**, da svolgersi entro il 31 marzo 2011;
- negli altri casi, l'adempimento avviene attraverso la frequenza di interventi di informazione e formazione standard a calendario della durata complessiva di **18 ore** (per es. due moduli da 7 ore ciascuno nell'ambito delle competenze digitali ed un modulo di sensibilizzazione di 4 ore). Tale monte ore è raggiungibile cumulando più moduli di corsi offerti sia dall'AdL, sia da altri enti esterni.

Non essendo prevista per tali lavoratori una specifica procedura di convocazione e di informazione rispetto alla necessità di tale adempimento, verrà data idonea informazione attraverso sito internet, media, apposita trasmissione televisiva, condivisione delle informazioni con le parti sociali.

LINEE GUIDA PER LA FREQUENZA DEL PERCORSO FORMATIVO

TABELLA RIASSUNTIVA


E' di seguito riportata una tabella riassuntiva riguardante tutte le tipologie di lavoratori, licenziati o sospesi, beneficiari di forme provinciali di sostegno al reddito.

Sono indicate le condizioni che fanno scattare l'obbligo della frequenza nonché la durata minima del percorso formativo:

ISTITUTO	CONDIZIONE PER L'OBBLIGO DI FREQUENZA	DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
MOBILITA'	PRIVI DI OCCUPAZIONE PER ALMENO TRE MESI CONSECUTIVI	Durata concordata nel patto non inferiore alle 40 ore
SOSTEGNO AL REDDITO	PRIVI DI OCCUPAZIONE PER ALMENO TRE MESI CONSECUTIVI	Durata concordata nel patto non inferiore alle 40 ore
CIG IN DEROGA IN ESUBERO	PRIVI DI OCCUPAZIONE PER ALMENO TRE MESI CONSECUTIVI	Durata del percorso di politica attiva concordata nel patto pari ad almeno il 30 % del monte ore autorizzato
PREMOBILITA	PRIVI DI OCCUPAZIONE PER ALMENO TRE MESI CONSECUTIVI	Durata concordata nel patto non inferiore alle 40 ore
SOSPESI IN CIGO, CIGS, CIG IN DEROGA INTERMITTENTI ,	PRIVI DI OCCUPAZIONE PER ALMENO TRE MESI CONSECUTIVI A ZERO ORE NEL SECONDO SEMESTRE 2010	Durata non inferiore alle 40 ore
SOSPESI ATTRAVERSO TUTTI GLI ISTITUTI	PRIVI DI OCCUPAZIONE PER UN PERIODO INFERIORE AI 3 MESI CONSECUTIVI	18 ore

DISPOSIZIONI GENERALI

1. il lavoratore è tenuto a **frequentare i percorsi formativi** concordati con l'operatore di orientamento, che devono comunque avere una durata minima di 40 ore;
2. l'obbligo si perfeziona però, solamente nel caso in cui, durante tutto l'arco temporale di percezione delle forme di sostegno al reddito provinciali, il lavoratore sia **per almeno tre mesi consecutivi privo di occupazione o in sospensione**.
3. tale arco temporale corrisponde:
 - al secondo semestre 2010, nel caso dei lavoratori sospesi
 - a 180 giorni nel caso di lavoratori licenziati e beneficiari del sostegno al reddito
 - a 360 giorni. nel caso dei lavoratori in lista di mobilità provinciale percettori di indennità regionale;
 - a 8 mesi nel caso di lavoratori in mobilità in deroga.



4. per i percorsi formativi della durata di 40 ore si stabilisce un obbligo di frequenza del 100% delle ore previste. Nel caso in cui il corso abbia una durata superiore, non sarà ritenuta valida una frequenza inferiore al 80 %, anche se pari alle 40 ore.
5. sono ammesse assenze ai corsi per giustificati motivi che devono essere debitamente certificate (malattia, Legge 104/92, permessi per malattia figli, richiami del datore di lavoro,

si accettano eventuali deroghe sul rispetto delle fasce orarie per la visita medica fiscale così come accettate e codificate dall'INPS;



6. l'assolvimento del percorso formativo non può avvenire attraverso la frequenza di corsi previsti come obbligatori nell'ambito del rapporto di lavoro (ad esempio corsi per addetto alla sicurezza o corsi obbligatori all'interno del contratto di apprendistato, se il lavoratore sospeso è un apprendista)
7. il lavoratore adempie all'obbligo di un percorso formativo anche attraverso lo svolgimento di un tirocinio per i quali sia previsto il rilascio di un attestato di frequenza, o attraverso l'iscrizione all'Università e la presentazione di idonei attestati di frequenza Università, la frequenza di corsi serali per l'acquisizione di titolo di studio, corsi per l'apprendimento della lingua italiana, corsi per la patente di guida ...
8. nel caso in cui le 40 ore siano raggiunte come cumulo di frequenza di più percorsi formativi, concorrono al raggiungimento del monte ore anche la frequenza dei corsi di orientamento dell'AdL;



CAUSE CHE ESONERANO DALLA FREQUENZA:

1. lo svolgimento di attività lavorative di breve durata, compatibili con la sospensione dello stato di disoccupazione o dalla lista di mobilità, che non permettano la maturazione del periodo dei tre mesi di privo di occupazione previsti per perfezionare l'obbligo di frequenza del percorso formativo;
2. il lavoratore è esonerato dalla frequenza, pur sussistendo tutti i requisiti, per gravi e certificati motivi (ad esempio perché in possesso di certificazione che attesti la necessità di seguire un parente in maniera costante per motivi di salute)
3. è esonerata la lavoratrice madre durante il periodo di astensione obbligatoria debitamente certificata.

4. il lavoratore è tenuto ad aderire alle offerte di orientamento o formative della Provincia, purchè il luogo di svolgimento sia nell'ambito di **30 km** dal luogo di residenza o comunque raggiungibile in 60 minuti di tempo di percorrenza dei mezzi pubblici;
5. il lavoratore che aderisca alle offerte formative a cofinanziamento FSE, ha diritto ai servizi di vitto e alloggio qualora il luogo di svolgimento risulti superiore ai **40 km** dal luogo di residenza o comunque non raggiungibile entro 60 minuti di tempo di percorrenza dei mezzi pubblici.

CAUSE CHE NON ESONERANO DALLA FREQUENZA:

  la mancata organizzazione del corso prescelto da parte dell'Adl. Sarà cura del lavoratore scegliere individualmente o con il supporto dell'operatore di orientamento di primo livello un'altra tipologia di percorso formativo

  la mancata conoscenza dell'obbligo di frequenza ad un percorso formativo;

  l'assenza di giustificazioni rispetto alla mancata frequenza del corso.

DISPOSIZIONI PER I BENEFICIARI DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE AL REDDITO:

1. nel caso di lavoratori sospesi, beneficiari dell'intervento straordinario di integrazione al reddito nell'ultimo trimestre 2009, il corso della durata minima prevista di 40 ore, assolve all'onere formativo anche se svolto antecedentemente o successivamente al periodo considerato (01/11/2009-31/12/2009). In questo caso è però valido solo ai fini dell'adempimento dell'obbligo per l'ultimo trimestre 2009 e non anche per eventuali periodi di sospensione successivi.

Nel caso in cui il corso venga svolto successivamente al 31/12/2009, si stabilisce il termine ultimo per adempiere all'obbligo di frequenza è stabilito **entro il 30.6.2010**

